



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2333

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Indice

1. DDL S. 2333 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2333	5
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	22
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 254 (pom.) del 05/08/2021	23
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021	25
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 188 (ant.) del 19/10/2021	29
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 20/10/2021	30
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 190 (pom.) del 26/10/2021	44
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 192 (ant.) del 02/11/2021	45
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 193 (pom.) del 02/11/2021	46
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 194 (ant.) del 09/11/2021	47
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 272 (pom.) del 09/11/2021	48
1.4. Trattazione in consultiva	50
1.4.1. Sedute	51
1.4.2. Resoconti sommari	52
1.4.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	53
1.4.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021	54
1.4.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 02/11/2021	100
1.4.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	103

1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (pom.) del 26/10/2021	104
1.4.2.2.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 268 (pom.) del 27/10/2021	111

1. DDL S. 2333 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2333
XVIII Legislatura

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Iter

12 ottobre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.544](#)

T. U. con [C.2387](#), [C.2692](#), [C.2868](#), [C.2946](#), [C.3014](#)
approvato in testo unificato

S.2333

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Mariastella Gelmini](#) (FI)

Cofirmatari

[On. Valentina Aprea](#) (FI)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.2387 - [On. Niccolò Invidia](#) (M5S)

C.2692 - [On. Carmela Bucalo](#) (FDI) e altri

C.2868 - [On. Gabriele Toccafondi](#) (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica)

C.2946 - [On. Angela Colmellere](#) (Lega) e altri

C.3014 - [On. Serse Soverini](#) (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **22 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 351 del 27 luglio 2021.

Classificazione TESEO

ISTRUZIONE , FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articoli

AUTONOMIA SCOLASTICA (Art.1), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.2), INTERNET (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 5, 6), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.2), REGOLAMENTI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI (Art.3), OSSERVATORI (Art.3), APPRENDISTATO (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Riccardo Nencini](#) (IV-PSI) (dato conto della nomina il 12 ottobre

2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 28 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 353 del 29 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2333

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2333

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GELMINI** e **APREA** (544); **INVIDIA** (2387); **BUCALO** e **FRASSINETTI** (2692); **TOCCAFONDI** (2868); **COLMELLERE**, **TOCCALINI** e **CAPARVI** (2946); **SOVERINI**, **DI GIORGI**, **PICCOLI NARDELLI**, **ROSSI**, **PRESTIPINO**, **LATTANZIO**, **NITTI**, **ORFINI**, **CIAMPI** e **CARNEVALI** (3014)

(V. Stampati Camera nn. 544, 2387, 2692, 2868, 2946 e 3014)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 2021

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

(Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

a) gli istituti tecnici superiori di cui al presente articolo, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di « accademie per l'istruzione tecnica superiore » (*ITS Academy*);

b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in

precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Capo II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Art. 2.

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

- a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;
- b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola;
- c) i diplomi di tecnico superiore che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione, d'intesa con le regioni, che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

Art. 4.

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy* sono i seguenti, quale *standard* organizzativo minimo:

a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Sono organi necessari della fondazione ITS *Academy*:

- a) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
- b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
- c) il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;
- d) l'assemblea dei partecipanti;
- e) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;
- f) il revisore dei conti.

7. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

8. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

9. I diplomi di istruzione tecnica superiore di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

10. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 5.

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

- a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo articolo 6. Il diploma è rilasciato, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) i percorsi formativi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricula dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la

maturata esperienza nel settore.

6. Ai percorsi formativi degli ITS *Academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III della durata di almeno 800 ore.

Art. 6.

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

2. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

3. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

4. Per « credito formativo » acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

5. Ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS *Academy*, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

Art. 7.

(Standard minimi per l'accesso degli ITS Academy al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono gli *standard* minimi nazionali, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.
2. Gli *standard* minimi nazionali di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è predisposto su proposta del tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12.
4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al capo V, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo IV.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
 - a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy* e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
 - b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;
 - c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Misure nazionali di sistema e orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 13, linee di azione nazionali attraverso:

a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo, e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;

b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS *Academy* nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del PNRR;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

Capo III

PERCORSI DI ISTRUZIONE

E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 10.

(Standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti *standard* minimi:
- a) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;
 - c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dai soggetti associati di cui articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché di esperti del mondo del lavoro.
4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello del certificato di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Per i fini di cui al comma 1, gli ITS *Academy* possono concorrere alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole regioni.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

COORDINAMENTO NAZIONALE E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 11.

(Coordinamento nazionale)

1. Al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dall'attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS *Academy*.

3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

4. Al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS *Academy*, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo;

c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS *Academy* e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;

d) raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le linee di indirizzo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante di cui al comma 4, lettera b), sono condivise, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito del Coordinamento nazionale. Le linee di indirizzo hanno validità annuale. Qualora le linee di indirizzo non siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale, le regioni possono comunque procedere con la propria programmazione territoriale di riferimento.

6. Le regioni si riferiscono al piano nazionale di cui al comma 3 nella loro programmazione triennale e nella programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.

7. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 12.

*(Tavolo istituzionale paritetico
tra il Governo e le regioni)*

1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, comma 4, dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 13, comma 4, dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 15, comma 1. Ai componenti del predetto tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 13.

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:
 - a) la realizzazione degli ITS *Academy* di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza;
 - b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);
 - c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 14 e 15.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 1 del presente articolo, in attuazione del PNRR, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.
4. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La quota di risorse destinate agli ITS che deve essere inclusa nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è comunicata a queste ultime entro il 31 marzo di ogni anno. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero all'esame.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero degli allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS *Academy*, cui provvede l'INDIRE. Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS *Academy* di cui al periodo precedente a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS *Academy* previsti dai piani territoriali regionali. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS *Academy* attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 15.
7. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento degli ITS *Academy* accreditati ai sensi dell'articolo 7, inseriti nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato.
8. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
9. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo

sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

Capo V

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 14.

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II e ai percorsi di cui al capo III è costituita presso l'INDIRE secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al primo periodo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.
3. Alle regioni è assicurato l'accesso alle banche dati di cui al comma 2.
4. Alle relative spese, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai capi II e III.

Art. 15.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, è affidato all'INDIRE ed è attualizzato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai capi II e III sono definiti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Tavolo di monitoraggio nazionale, istituito, previa intesa con le regioni, con il medesimo decreto di cui al comma 1.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 13.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Fase transitoria)

1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditate tutte le fondazioni ITS già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non

esclusiva, nonché le fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione.

Art. 17.

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2333
XVIII Legislatura

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 254 \(pom.\)](#)

5 agosto 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 264 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 188 \(ant.\)](#)

19 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 267 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 190 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 192 \(ant.\)](#)

2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 193 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 194 \(ant.\)](#)

9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 272 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 254 (pom.) del 05/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021
254ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione del ministro Bianchi sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, che era stata programmata per martedì 3 agosto, sarà riprogrammata alla ripresa dei lavori. Dà quindi conto della programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Quanto al ciclo di audizioni informali da svolgere in merito all'affare assegnato sugli allestimenti museali, di cui si chiede il deferimento, il [PRESIDENTE](#) propone un elenco delle audizioni da svolgere che tiene conto delle richieste avanzate; propone inoltre un'integrazione al programma di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. [2307](#) e connessi. Infine, propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. [2151](#) recante "Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" e n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda su tutte le proposte formulate dal Presidente.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) interviene per sollecitare la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [2020](#), recante "Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici".

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) riterrebbe utile programmare l'audizione del ministro Bianchi alla fine del mese di agosto.

Si unisce la senatrice [RUSSO](#) (M5S), che invita a valutare la possibilità di svolgere tale audizione nella giornata di domani.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*) chiede che alla ripresa dei lavori siano programmate con regolarità le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), infine, sollecita l'avvio della discussione del disegno di legge n. [2123](#) recante "Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività", assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 6ª e 7ª, invitando i componenti della Commissione a sottoscriverlo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà i necessari contatti con il Ministro dell'istruzione per programmare la sua audizione e con il presidente della 6ª Commissione in merito alla discussione del disegno di legge n. 2123. Assicura infine che l'esame del disegno di legge n. 2020 proseguirà nelle sedute che saranno convocate nel mese di settembre, nel corso delle quali saranno altresì programmate le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
264^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, intervenuto in videoconferenza, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro [GIOVANNINI](#), intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela

[MONTEVECCHI](#) (M5S), Orietta [VANIN](#) (M5S), Tiziana Carmela Rosaria [DRAGO](#) (FdI) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro [GIOVANNINI](#).

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con una osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della precedente seduta si è aperta la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC), a integrazione delle considerazioni già espresse precedentemente, ribadisce la totale contrarietà sul provvedimento, rafforzata dagli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito. Giudica insensato imporre un obbligo surrettizio di vaccinazione per svolgere l'attività lavorativa senza prevedere altre forme di contenimento del contagio. Fa presente che l'obbligo della certificazione verde, legato alla vaccinazione, non comporta alcuna garanzia sanitaria, considerato altresì che il processo di mutazione del virus stesso potrebbe vanificare la copertura immunitaria del vaccino. Suggerisce al relatore di inserire, nella proposta di parere, la possibilità di esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), invitando ad operare dei distinguo tra adulti e minori. In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), ringraziati i commissari e in particolare la senatrice Saponara per i rilievi che gli hanno suggerito, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si rimette alla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per aver accolto un'osservazione da lei avanzata e dichiara l'avviso favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e

dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2333, approvato in prima lettura dalla Camera; il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che reca, tra gli impegni assunti, la previsione di una riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), di cui richiama finalità e corrispondenti risorse. La discussione dovrebbe quindi, a suo avviso, svolgersi secondo una tempistica compatibile con i tempi previsti per i provvedimenti di attuazione del PNRR, senza venir meno alla necessaria e dovuta attenzione per un'iniziativa destinata a lasciare un segno molto rilevante in un settore in cui l'Italia registra una situazione molto diversa da altri Paesi europei, come la Germania. Passa quindi a illustrare l'articolato, che ridefinisce la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del quale fanno parte gli istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'iniziativa in titolo, volta a promuovere la formazione tecnica superiore e la permanenza in Italia di molti giovani e a renderli competitivi anche in Europa. Ricorda l'ampio lavoro svolto in sede di prima lettura, che si è concluso con l'approvazione di un testo largamente condiviso, che auspica possa essere approvato dal Senato in tempi assai rapidi; conclude anticipando che il suo Gruppo valuterà se proporre modifiche al testo o se favorirne l'approvazione in via definitiva.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) si unisce al Presidente relatore nel ritenere opportuno valutare con grande attenzione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che richiede a suo giudizio un ulteriore approfondimento. Osserva che la formazione di alto livello, oggetto del disegno di legge n. 2333, non dovrebbe porsi in competizione con i percorsi universitari; conclude dichiarando sin d'ora che il suo Gruppo valuterà l'opportunità di presentare eventuali proposte di modifica.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) rileva come l'iniziativa tragga origine da posizioni critiche maturate nei riguardi del sistema formativo gestito dalle Regioni e da valutazioni non sempre positive nei confronti delle lauree professionalizzanti, temi peraltro non considerati dal disegno di legge. Ritiene opportuno un approfondimento, e chiede chiarimenti circa l'eventuale permanenza di un criterio incentrato sul tasso di occupazione ai fini del riparto delle risorse. Conclude esprimendo un giudizio non negativo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando tuttavia come non siano disciplinati aspetti a suo avviso assai rilevanti.

Ha quindi la parola la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*), che ritiene importante una riflessione in merito alla possibilità di prevedere espressamente un collegamento con il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e con i settori del pensiero creativo e artistico, citando alcuni ambiti tra cui quello del *design* e del *made in Italy*.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritiene importante poter svolgere una discussione sul merito di questa riforma fondamentale e lungamente attesa, volta ad assicurare una maggiore connessione tra formazione tecnica superiore e il mondo del lavoro e produttivo. Ricordando l'ampio lavoro svolto alla Camera dei deputati e il voto unanime con il quale è stato approvato il testo ora in discussione, condivide l'esigenza che la Commissione approfondisca alcuni aspetti, tra cui la verifica dell'effettivo

funzionamento degli ITS nei vari territori.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), interviene quindi per proporre di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 13 di venerdì 15 ottobre il termine per avanzare le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

In merito alle audizioni informali interviene incidentalmente la senatrice [VANIN](#) (*M5S*) per segnalarne sin d'ora alcune.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le documentazioni che verranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".

Conviene la Commissione.

La senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) propongono integrazioni al programma di audizioni informali in merito all'affare assegnato sui materiali e sulle caratteristiche degli allestimenti museali (n. 916), sulle quali conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere la gratuità dei test antigenici rapidi per i minori non vaccinati, anche al fine di agevolare l'alternanza scuola-lavoro.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 188 (ant.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
267^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2367\)](#) [NENCINI](#) ed altri. - *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.*
Delega al Governo in materia di cammini
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato l'*iter* finora svolto, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 693 E CONNESSI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 21 emendamenti e un ordine al testo unificato assunto a base della discussione congiunta dei disegni di legge n. [693](#) e connessi.

Comunica inoltre di aver presentato, in qualità di relatore, un emendamento all'articolo 2 del testo unificato, volto ad adempiere a una condizione posta dal parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nel suo parere, con il quale si prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per l'adozione di un decreto ministeriale.

Tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno sono pubblicati in allegato, unitamente al testo unificato

cui sono riferiti.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione, se assegnati, i disegni di legge n. [2414](#) recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi" e n. [2415](#) recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", già approvato dalla Camera dei deputati. In merito al disegno di legge n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", propone inoltre un elenco di audizioni informali da svolgere e un elenco di soggetti cui chiedere un contributo scritto.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Ha quindi la parola il senatore [RAMPI](#) (PD), il quale sollecita una riflessione sulla possibilità di tornare a utilizzare le Aule delle Commissioni permanenti prevedendone la piena capienza, in considerazione della vigente normativa in materia di Certificazione verde Covid-19 e delle recenti determinazioni del Consiglio di Presidenza del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che segnalerà la questione.

La seduta termina alle ore 14,20.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. [693](#), [1158](#), [1636](#), [2306](#)

NT1

Il Relatore

Capo I

Principi generali

Articolo 1

(Finalità)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Capo II

Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali

Articolo 2

(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

Articolo 3

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

Articolo 4

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Capo III

Rete delle regioni storiche italiane

Articolo 5

(Finalità)

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

Articolo 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale,

entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo IV

(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)

Articolo 8

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 9

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte dei lavoratori)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «Carta cultura per i lavoratori».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?», è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 10

(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1636](#), [2306 NT1](#)

G/693, 1158, 1636, 2306 NT1/1/7

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Il Senato,

premessi che:

il Capo II reca misure di sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali;

nello specifico, l'articolo 4, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, istituisce - nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, volto al recupero, alla riqualificazione e alla destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica;

valutato che:

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è la struttura esecutiva dello Stato italiano responsabile, in particolare, delle politiche urbane e dell'edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane,

considerato che:

l'utilizzo del Fondo, di cui all'articolo 4, è prioritariamente intitolato nonché espressamente finalizzato al recupero del patrimonio edilizio «per scopi artistico-culturali»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare quale condizione prioritaria la finalità dell'impiego delle risorse per la qualità e la specificità degli interventi finalizzati a progetti di riutilizzo artistico-culturali e pertanto a prevedere un maggior coinvolgimento del Ministero della cultura, posta l'importanza del medesimo Ministero nelle finalità di gestione del Fondo.»

Art. 1

1.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sue modificazioni e integrazioni e del Codice degli appalti e sue modificazioni e integrazioni»

1.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.»

Art. 2

2.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo urbano sostenibile», inserire le seguenti: «degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

2.100

Il relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sentite le Commissioni parlamentari competenti.»

2.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ordini professionali, valorizzando ricerche e concorsi di idee di giovani laureati».

2.0.1

[Trentacoste](#), [De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per l'utilizzazione di archeologi, storici dell'arte e professionisti dei beni culturali nell'esercizio della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica degli Enti locali)

1. Al fine di meglio coniugare la programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, con il raggiungimento degli obiettivi programmatici e progettuali sugli interventi previsti nel PNRR e il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 89 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, qualora ne siano privi, individuano, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica e anche in via temporanea sino al termine dettato dall'attuazione delle linee programmatiche del PNRR, una figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

a) valutazione dell'eventuale impatto archeologico su interventi urbanistici, infrastrutturali, stradali, architettonici, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione e tutela dei beni culturali;

b) pianificazione territoriale e di intervento;

c) dialogo e intermediazione con le Soprintendenze, l'Agenzia del Demanio, gli Enti gestori della viabilità e altre istituzioni territoriali;

d) sistemazione, riordino e tutela del patrimonio bibliotecario e archivistico comunale.

2. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, può espletare l'esercizio dei compiti attribuiti anche per più Comuni limitrofi, tra loro associati, la cui popolazione complessiva sia superiore a 20.000 abitanti.

3. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, viene prescelta e assunta a tempo indeterminato, a seguito di procedura concorsuale da espletare su base regionale, tra i profili professionali relativi ad archeologi e storici dell'arte o, in via subordinata, a bibliotecari e archivisti, sulla base delle esigenze dell'Ente locale o dei Comuni associati.

4. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, criteri e modalità per l'espletazione delle procedure concorsuali di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3

3.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «valorizzando prioritariamente progetti di digitalizzazione che coinvolgano studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado e studenti universitari, anche ai fini dell'acquisizione di crediti formativi».

Art. 4

4.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «presente nei territori comunali in disuso», con le seguenti: «in disuso presente nei territori comunali».

4.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero della cultura»;

2) dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le seguenti: «di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», con le seguenti: «Ministero della cultura»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.4

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le seguenti: «di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

4.5

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 e realizzati all'interno dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale prevista dalla Convenzione UNESCO per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972, sono inseriti nei rispettivi Piani di Gestione.».

4.0.1

[Masini](#), [Cangini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle stazioni termali)

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera c) del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le attività di tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, il fondo di cui all'articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione per gli anni 2022 e 2023. Le risorse sono destinate esclusivamente per le finalità di cui alle lettere b) e c) del decreto interministeriale del 16 dicembre 2020, n. 583.

2. Le attività di ricognizione di cui al decreto interministeriale del 16 dicembre 2020, n. 583 sono svolte con il coinvolgimento di tutti gli enti territorialmente competenti che rispondono alla richiesta di ricognizione della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero della cultura entro il termine di 90 giorni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori misure per la tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le misure di tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, le attività di mappatura e catalogazione finanziate dal fondo di cui all'articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono svolte con il coinvolgimento di tutti gli enti territorialmente competenti che rispondono alla richiesta di ricognizione della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura entro il termine di 90 giorni.

2. La mappatura è realizzata tramite le più avanzate tecnologie, anche di georeferenziazione, ed è resa fruibile mediante la realizzazione di una piattaforma tecnologica accessibile liberamente (*open data*).».

Art. 5

5.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, di zone territoriali, di seguito denominate "aree culturali omogenee italiane", caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette aree, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Rete delle aree culturali omogenee italiane».

Art. 6

6.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle aree di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle aree culturali omogenee italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle aree culturali omogenee italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle aree culturali omogenee italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette aree, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle aree di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle aree culturali omogenee italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle aree culturali omogenee italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, complessi monumentali, castelli, fortificazioni e altre opere di difesa, ospedali e altri monumenti testimoniali della storia delle istituzioni sanitarie, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse

pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle aree culturali omogenee italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.».

Art. 9

9.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani», con le seguenti: «a tutti i cittadini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

9.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché non beneficiari contemporaneamente della carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

9.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 7, dopo le parole: «soggetto beneficiario registrato», inserire le seguenti: «, per sé e per i familiari conviventi.».

Art. 10

10.0.1

[Ferrara](#), [De Lucia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie)

1. È istituito il «Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie», di seguito denominato «Museo».

2. Il Museo, con sede in Roma, è presidio e strumento di divulgazione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito - entro le specificità che hanno caratterizzato diversi territori e momenti storici - alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono susseguite e che hanno investito l'Italia tra la formazione dello Stato unitario e la fine del XX secolo.

3. Ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491, è istituita la Fondazione Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, d'ora in poi «Fondazione», con le seguenti caratteristiche:

a) la Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri;

b) la Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;

c) la Fondazione, la cui attività è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura, è presieduta

e composta dal Ministro della cultura, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e da associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati legalmente riconosciuti;

d) lo statuto definisce gli organi della Fondazione - tra i quali devono essere compresi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti -, nonché le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

4. La Fondazione provvede a:

a) integrare la gestione dell'istituzione museale con l'elaborazione e l'aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

b) nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono espresse e valutate le candidature per l'elezione del direttore scientifico;

c) stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter disporre di quanto necessario all'allestimento degli spazi museali, amministrando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in detenzione;

d) predisporre e promuovere l'esposizione permanente del Museo;

e) garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando economie di gestione.

5. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'insieme dei ricordi, dei dati, delle informazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno colpito l'Italia dalla fondazione dello Stato unitario, con particolare riferimento al secondo dopoguerra e alle azioni e agli attentati di matrice politico-eversiva, terroristica e mafiosa;

b) costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine, e da quanto possa essere divulgato, al fine di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel sostenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

c) promuovere attività di carattere didattico e progetti di ricerca - in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - nonché organizzare, anche in sinergia con Università, Accademie e altre istituzioni museali e culturali, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti l'educazione interculturale, la partecipazione alla vita democratica, la convivenza civile, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, le vittime dello stragismo e delle mafie;

d) istituire e promuovere una rete dei "musei del ricordo", con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale;

e) collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audiovisivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

f) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla sua promozione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 190 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA E
CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)*

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 192 (ant.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 192
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA (INDIRE), DELL'AGENZIA PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR), DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) E DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 193 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

indi del Vice Presidente

[VERDUCCI](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE ASTRID, DELLA FONDAZIONE AGNELLI, DI CONFINDUSTRIA E DELL'ASSOCIAZIONE RETE FONDAZIONI ITS ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 194 (ant.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DOTTOR OSANNA, E DI RAPPRESENTANTI DELL'INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 916 (SUI MATERIALI E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI MUSEALI) E DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DI BAKER HUGHES, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 272 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
272^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di rinviare l'esame del provvedimento, ritenendo opportuna un'interlocuzione con il Ministero al fine di sciogliere alcune criticità.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) chiede di proseguire almeno nella fase di illustrazione di emendamenti, che non si è ancora svolta.

Nel replicare alla senatrice Russo, il [PRESIDENTE](#) giudica opportuno rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta in cui sia presente il rappresentante del Governo. Propone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

Non essendo obiezioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La senatrice [VANIN](#) (M5S) chiede informazioni in merito ad alcune audizioni informali da lei proposte sul disegno di legge n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era convenuto di svolgere, in videoconferenza, alcune audizioni, mentre ad altri interlocutori è stato richiesto un contributo scritto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per segnalare l'opportunità che i Ministri di riferimento e in particolare il ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università partecipino alle sedute nelle quali la Commissione esaminerà i documenti di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà gli opportuni contatti a tal fine.

La seduta termina alle ore 16.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2333
XVIII Legislatura

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 185 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 186 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 267 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 268 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021, reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo.

Illustra quindi l'articolo 1, che modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere, recante i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sugli effetti delle disposizioni del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La novella prevede che la relazione sia presentata dalla consigliera o consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto annuo che la medesima o il medesimo deve presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delegato per le pari opportunità, nonché sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Dà indi conto delle novelle di cui all'articolo 2, che modificano le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. In particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce nella nozione di discriminazione diretta l'ipotesi che la medesima discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale. Ricorda al riguardo che la formulazione vigente della norma oggetto della suddetta novella considera come discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che

produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso, e, comunque, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. La successiva lettera *b)* - prosegue il relatore - inserisce nella nozione di discriminazione indiretta la suddetta ipotesi che la discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione, e specifica che la discriminazione indiretta può riguardare anche un aspetto di natura organizzativa o incidente sull'orario di lavoro.

Osserva inoltre che la novella di cui alla successiva lettera *c)* opera una revisione della norma di chiusura secondo la quale costituisce in ogni caso discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, ponga o possa porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 3, recante una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti, la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In primo luogo, con le novelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3: si riduce la suddetta soglia, estendendo l'obbligo alle aziende (pubbliche e private) che abbiano un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100; si stabilisce una cadenza del rapporto fissa biennale, mentre la norma vigente prevede una cadenza "almeno" biennale; si specifica che le aziende al di sotto della nuova soglia dimensionale hanno facoltà di redigere il rapporto in esame, con le medesime modalità previste per le aziende assoggettate al relativo obbligo; si estende l'accesso al rapporto - già previsto per la consigliera o il consigliere regionale di parità - alla consigliera (o consigliere) di parità della città metropolitana o provincia (mentre viene confermata la trasmissione, da parte della medesima azienda, alle rappresentanze sindacali aziendali); si amplia l'ambito dei soggetti pubblici ai quali la consigliera o il consigliere regionale di parità deve inviare i risultati elaborati sulla base dell'esame del rapporto; si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblici, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non l'hanno trasmesso.

Dopo essersi soffermato sulle novelle di cui alle successive lettere *d)* ed *e)*, che demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle disposizioni attuative della disciplina in esame, riassume i contenuti delle novelle di cui alle lettere *f)* e *g)*, che modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto.

Quanto alla novella di cui all'articolo 4 - osserva il relatore - si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, l'istituto della certificazione della parità di genere, e si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità attuative. Si demanda inoltre ad un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità, l'istituzione, presso il summenzionato Dipartimento per le pari opportunità, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.

Illustra inoltre i commi 1 e 2 dell'articolo 5 che prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; l'esonero è concesso nel limite complessivo di 50 milioni di euro, nonché nel limite, per ogni azienda, di 50.000 euro annui e di un punto percentuale, con riferimento al complesso dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; entro i limiti suddetti, l'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Inoltre, il comma 1 esplicita che lo sgravio non ha effetti sulla misura dei trattamenti pensionistici.

Fa presente poi che il comma 3 dello stesso articolo 5 dispone, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali (che le amministrazioni intendano applicare alla valutazione dell'offerta). Riguardo all'indicazione di questi ultimi criteri, la norma richiama, in ogni caso, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; inoltre, si fanno salve le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relative ai bandi di gara, avvisi o inviti summenzionati che si avvalgano, anche per una sola quota degli investimenti pubblici oggetto della procedura, delle risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 6 estende alle società (costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. In base a tali disposizioni, lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che, per i primi sei mandati successivi all'applicazione della norma, ogni genere sia rappresentato nella misura di almeno due quinti degli amministratori eletti; lo statuto provvede in particolare a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di riparto. Si prevede altresì che con regolamento governativo siano adottate le modifiche all'attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle suddette società, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), che sostituisce - a decorrere dall'11 ottobre 2021 - il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. L'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* per la zona bianca. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), inserisce infatti il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, consentendo in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021 (in base al comma 3 dell'articolo 1 in esame), lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Rammenta peraltro che l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture e che vengono fissati i limiti di capienza delle predette strutture, che non può

comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso, fermo restando che occorre garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria.

Illustra poi la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), recante un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, in relazione alla novella di cui al numero 2) della precedente lettera *a*).

Segnala altresì che secondo l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 operante un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo, fermo restando che, in ogni caso, il lavoratore privo del medesimo certificato (e che non rientri nelle fattispecie di esenzione) non può accedere al luogo di lavoro. Per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di comunicazione - obbligo derivante, come detto, dall'eventuale richiesta del datore di lavoro - non sono previste sanzioni specifiche, ma possono trovare luogo, ove ne ricorrano i presupposti in base ai rispettivi ordinamenti, quelle disciplinari.

In conclusione, la relatrice dà conto dell'articolo 9, comma 3, che riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali su un novero di atti, tra cui, per quanto di interesse, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030. Diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante sarebbe di quarantacinque giorni. Sottolinea altresì che il termine di trenta giorni è improrogabile e che, qualora decorra senza che il parere sia reso, l'acquisizione di quest'ultimo non è necessaria ai fini del prosieguo del procedimento.

Preannuncia infine l'intenzione di inserire una indicazione nello schema di parere che si accinge a presentare volta a ribadire la necessità di un ampliamento delle capienze per i locali da intrattenimento e le discoteche, fermo restando il mantenimento delle mascherine, tenuto conto che occorre anzitutto garantire la prosecuzione di attività economicamente rilevanti.

In discussione generale interviene il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), il quale rimarca con preoccupazione gli attuali problemi delle discoteche connessi senz'altro al tema delle capienze, ma non soltanto nella fase emergenziale. Precisa infatti che la normativa italiana è assai più restrittiva di quella degli altri Paesi europei, pur prevedendo anche controlli di tipo diverso. Si compiace pertanto delle previste riaperture, ma paventa il rischio che risulti ancora compromessa la sostenibilità economica di tali locali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione, anche rispetto alla legislazione europea, in materia di parametri per l'accesso a tali locali.

Concorda il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rammentando a sua volta che l'Italia ha adottato misure più penalizzanti, tanto per i locali quanto per i ristoranti, rispetto al resto d'Europa.

Avanza dunque l'ipotesi di chiedere il deferimento di un affare assegnato, da svolgere rapidamente, per approfondire tali temi.

Si associa il senatore [COLLINA](#) (PD).

Il presidente [GIROTTO](#) riassume i principali contenuti del dibattito incentrati su due aspetti: in primo luogo, l'eliminazione dei limiti di capienza anche durante la fase emergenziale; in secondo luogo, la revisione dei parametri riguardanti il numero massimo di persone nei locali, a prescindere dalle misure connesse al contenimento della pandemia da COVID-19. Quanto alla proposta di assegnazione di un affare, assicura che sarà valutata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Interviene incidentalmente il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) per sottolineare come, in questa sede, sia più appropriato fare riferimento esclusivamente al primo degli aspetti sottolineati dal Presidente, mentre il secondo tema potrebbe essere affrontato in una diversa sede.

Seguono brevi interventi della senatrice [ROSSI](#) (Misto-IeC) sulla fissazione delle regole in materia di capienze, e del senatore [PIANASSO](#) (L-SP-PSd'Az) sugli attuali criteri impiegati per definire i limiti di affollamento.

Concluso il dibattito, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (n. 313)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [MOLLAME](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che lo schema di regolamento è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i prescritti meccanismi di tutela. Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021.

Illustra quindi l'articolo 1, che definisce l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. Si prevede che il regolamento disciplini: i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco; le modalità di aggiornamento dell'elenco; il contributo dovuto dalle organizzazioni o associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione. Fa presente che nel medesimo articolo sono esplicitate alcune definizioni dei termini utilizzati nel testo e che, in particolare, con le espressioni «organizzazioni» e «associazioni» si intendono gli enti del terzo settore - individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei. Dà indi conto dell'articolo 2, sull'istituzione e sulla tenuta dell'elenco. In proposito, evidenzia per quanto di interesse che, ai fini della prima costituzione, sono incluse nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che, al momento dell'entrata in vigore del decreto, risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del cosiddetto Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. Illustra successivamente l'articolo 3, sui requisiti per l'iscrizione, l'articolo 4, sul contenuto della

domanda di iscrizione nell'elenco e sulle modalità per la sua presentazione, nonché l'articolo 5, relativo al versamento di un contributo iniziale quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. Si sofferma quindi sull'articolo 6, recante il procedimento di iscrizione, e sull'articolo 7, relativo al mantenimento dell'iscrizione. Quanto all'articolo 8, rileva che l'aggiornamento dell'elenco è effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale ed è preceduto dalla verifica del mantenimento da parte singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati.

Dopo aver accennato all'articolo 9, concernente la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco, passa ad illustrare l'articolo 10 che regola la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione dichiarata per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, e propone infine di esprimere osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **COLLINA** (PD) premette che il disegno di legge, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Nel ricordare il discorso di insediamento del presidente Draghi, sottolinea l'importanza del provvedimento al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l'individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema.

Fa presente che il provvedimento opera la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario. Osserva dunque che l'intervento normativo interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Rimarca peraltro che il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS, al fine tra l'altro di rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché di realizzare un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

In sintesi, rispetto alla disciplina vigente, il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi, tra cui menziona: le nuove aree tecnologiche alle quali faranno riferimento gli ITS *Academy*; la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; la *governance* degli ITS; i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS *Academy*; il sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS *Academy*, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Passando all'articolato, evidenzia che l'articolo 1 inquadra l'oggetto del provvedimento in esame,

specificando che formano parte integrante del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore: gli istituti tecnici superiori - indirizzati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi definiti dall'articolo in esame - i quali assumono la denominazione di "accademie per l'istruzione tecnica superiore" (ITS *Academy*); i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Segnala che, da ultimo, il decreto-legge n. 130 del 2021 - all'esame della 10ª Commissione in sede referente (A.S. 2401) - ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, che prescriveva, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, l'attualizzazione degli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

Quanto all'articolo 2, comma 1, che definisce la missione degli ITS *Academy*, sottolinea come ad essi sia attribuito tra l'altro il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali per sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, consentendo di superare gradualmente il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Sottolinea altresì che tra i settori di riferimento rivestono una posizione centrale: la transizione digitale; l'innovazione; la competitività e la cultura; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Dà indi conto dell'articolo 3, comma 1, secondo cui dovranno essere individuate differenti aree tecnologiche quali elementi caratterizzanti dei singoli ITS *Academy*, e del comma 2, che demanda ad un decreto interministeriale la definizione: delle figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; degli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola; dei diplomi di tecnico superiore rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Fa notare in particolare che, secondo il comma 4, occorre tener conto, nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche, delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. Il comma 5 consente ai singoli ITS *Academy* di fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima Regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con le Regione interessata.

Illustra poi l'articolo 4, comma 1, in virtù del quale gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Le fondazioni ITS *Academy* acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede. Osserva quindi che nello *standard* organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, devono essere presenti - tra l'altro - una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche.

Quanto all'articolo 5, comma 1, relativo all'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, rileva che possono essere reclutati esperti, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera), selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 5 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*

, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 7, comma 1, evidenzia che il comma 2 demanda la determinazione degli *standard* minimi nazionali a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nonché su proposta del Tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12, che ne predispone lo schema.

Fa notare inoltre che secondo l'articolo 10, comma 1, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore devono essere conformati in modo da concorrere al superamento sia del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni, sia della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese.

L'articolo 11 - prosegue il relatore - dispone in ordine all'istituzione, tramite decreto del Ministro dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, operante presso il medesimo Dicastero, di cui fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della transizione ecologica, nonché delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che la riforma integra una serie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà produttive avviate. Dopo aver accennato all'esperienza della regione Emilia-Romagna, avrebbe auspicato un maggiore coinvolgimento della 10ª

Commissione, tenuto conto che il provvedimento sottende la costruzione delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva. Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere articolato.

Il presidente [GIROTTO](#), considerata lo stato avanzato dei lavori presso la sede di merito, prospetta la possibilità, per il relatore, di illustrare il parere che sarà approvato nella Commissione interessata, nonché di chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento, che detto parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione redigerà per l'Assemblea. Prefigura altresì l'ipotesi di essere coinvolti, in via informale, nel ciclo di audizioni in corso sul provvedimento.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) sulla natura delle fondazioni, risponde il relatore [COLLINA](#) (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore presidente [GIROTTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di interesse, che i commi da 7 a 12 dell'articolo 5 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. Fa presente che l'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. Dopo aver evidenziato che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui

indebitto utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebitto utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, rileva che la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

Si sofferma altresì sull'articolo 5, comma 13, lettera *a*), che assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le *start-up*; le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19; l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto; l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021; l'estensione e la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Osserva poi che la lettera *b*) introduce il parere della Conferenza Stato-autonomie locali nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Illustra indi l'articolo 6, sulla disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Sottolinea comunque che, come per il previgente *patent box*, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe e che ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Nell'evidenziare che, per accedere all'agevolazione, è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio e che, rispetto all'originario *patent box*, non si contempla la procedura di *ruling*, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, rimarca come le norme in esame regolino il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.

Dà poi conto del comma 1 dell'articolo 7, che rifinanzia per 100 milioni di euro il Fondo *automotive* istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019, stabilendo la seguente destinazione di tali fondi: 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO₂/Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019, i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge di bilancio 2021, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, i cui fondi sono esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO₂/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021, i cui fondi non risultano peraltro ancora esauriti, ammontando, prima del rifinanziamento in commento, a più di 28 milioni di euro; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 73 del 2021, i cui fondi residui non sono ancora esauriti ed ammontano a più di 35 milioni di euro.

Passa ad illustrare l'articolo 10, che prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. Per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale viene altresì previsto un incremento di tale Fondo di 212,2 milioni di euro per il 2022.

Segnala altresì che i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. In dettaglio, riferisce che le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto di precisi limiti di spesa, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto di determinati limiti di spesa, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta. Avviandosi alla conclusione, menziona i commi 16 e 17 che riconoscono anche per il 2021, nel rispetto di un limite di spesa pari a 1,39 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia, i quali avessero cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI (e che avessero già richiesto, in base ad una specifica disposizione, la summenzionata indennità per il 2020). L'articolo 17 reca infine le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 26 ordini del giorno e 47 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Rende altresì noto di aver chiesto un incontro al Presidente del Senato per valutare congiuntamente l'improponibilità degli emendamenti per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, al fine di individuare un indirizzo comune. Avverte che si procederà nella fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/2401/8/10, con cui si chiede al Governo di intervenire per spostare una parte degli oneri di sistema sulla fiscalità generale, e l'ordine del giorno G/2401/9/10, attraverso il quale si invoca un impegno per rivedere il servizio di interrompibilità del gas, considerata la situazione emergenziale in termini di approvvigionamento. In merito all'ordine del giorno G/2401/10/10, domanda all'Esecutivo di adoperarsi in sede europea

affinché si consideri il ruolo strategico di accompagnamento del gas naturale nella transizione ecologica. Con l'ordine del giorno G/2401/11/10, propone di adottare misure per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas naturale anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'ordine del giorno G/2401/13/10 sollecita il Governo ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e il relativo approvvigionamento. Si sofferma infine sui contenuti dell'ordine del giorno G/2401/14/10.

I restanti ordini del giorno generali si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, prende la parola il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 1.4, volto ad estendere la cancellazione degli oneri di sistema anche alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia o in un contratto di rendimento energetico.

I restanti emendamenti all'articolo 1, nonché l'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, si danno per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ordini del giorno G/2401/24/10, G/2401/25/10 e G/2401/26/10, che riprendono sostanzialmente i contenuti degli emendamenti presentati all'articolo 2. Al riguardo, dà conto dell'emendamento 2.5, di analogo contenuto al 2.2, attraverso il quale si intende estendere l'IVA agevolata anche all'autotrazione, considerando che la relativa filiera dipende completamente dal gas naturale. Si augura pertanto che l'esecutivo avvii una riflessione e stanzi le risorse occorrenti.

Illustra quindi gli emendamenti 2.6 e 2.9, mediante i quali si chiede di estendere l'IVA agevolata anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia.

Quanto all'emendamento 2.11, si propone di includere nelle agevolazioni anche le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento.

I restanti emendamenti all'articolo 2, nonché quelli volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, si danno per illustrati gli emendamenti presentati.

Con riferimento alle proposte emendative volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, prende nuovamente la parola il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 3.0.8 finalizzato ad aumentare la liquidità nel mercato elettrico e ad abbassare i costi delle transazioni. Illustra infine i contenuti dell'emendamento 3.0.11 attraverso il quale si modificano le competenze del Ministero della transizione ecologica, includendovi gli aspetti legati alla resilienza del sistema energetico.

Poiché nessuno chiede di intervenire per illustrare gli altri emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 4, essi si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori interventi in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si auspica un progressivo ampliamento delle capienze, anche durante la permanenza del periodo emergenziale, per tener conto della sostenibilità economica connessa alla gestione dei locali e delle discoteche, pur mantenendo l'obbligo di indossare la mascherina.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [2401](#)

G/2401/1/10

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito - a partire dalla previgente Cassa conguaglio per il settore elettrico - la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) quale ente pubblico economico, con finalità di razionalizzazione e potenziamento delle attività di servizio svolte a favore delle imprese nel settore elettrico, del gas e del sistema idrico, nonché di valorizzazione dei ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, prevedendo, a decorrere dal 2016, il versamento nel bilancio dello Stato degli eventuali utili derivanti dalla gestione economica;

nel corso degli ultimi 20 anni, la Cassa è passata dall'amministrare 6 conti di gestione, nell'anno 1999, agli attuali 61, di cui 28 nel settore elettrico e 27 nel settore del gas naturale, e le sue competenze, in particolare a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2018 (Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico), sono progressivamente aumentate, portando l'ammontare delle movimentazioni finanziarie in entrata e uscita a 14,2 miliardi di euro annui;

tale ammontare, a seguito della delibera 231/2021/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che affida alla Cassa l'esazione della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema del settore elettrico a decorrere dal 1º luglio 2021, può raggiungere la cifra

potenziale di circa 34 miliardi di euro annui;

la CSEA ha assunto un ruolo rilevante anche nel contrasto della pandemia da COVID-19, a seguito della deliberazione ARERA 60/2020/R/COM del 12 marzo 2020, che ha istituito un conto di gestione straordinario con capienza fino a 1,5 miliardi di euro, destinati a finanziare misure di contrasto agli effetti economici della pandemia;

nel corso dell'anno 2021 la CSEA è stata inoltre destinataria di nuove risorse per il contenimento degli effetti dovuti all'aumento dei prezzi di energia e gas, a partire dagli 1,2 miliardi di euro stanziati dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

in ultimo, il decreto-legge in esame, agli articoli 1, 2 e 3, ha previsto uno stanziamento di ulteriori 2,93 miliardi per le medesime finalità, con i quali l'Autorità ha compensato il mancato gettito delle componenti ASOS e ARIM degli oneri di sistema del settore elettrico e degli oneri generali di sistema e del bonus sociale del settore gas per un ampio spettro di utenze;

la situazione descritta ha comportato per la CSEA un aumento dell'incertezza sugli incassi, in quanto le risorse ordinarie, vale a dire gli oneri generali di sistema, che sono di norma incassati tre mesi dopo la determinazione delle aliquote tariffarie da parte dell'Autorità, sono state parzialmente ridotte, sostituite da risorse straordinarie provenienti dalla fiscalità generale;

con le tariffe vigenti, la Cassa ha stimato un fabbisogno netto da finanziare per l'anno 2022 pari a 9,5 miliardi di euro, necessari a garantirne il buon funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per consentire alla CSEA di operare nell'ambito di un quadro di certezza nella raccolta del finanziamento degli oneri di sistema e sui relativi tempi di incasso, assicurando parimenti tempestività e certezza nei riconoscimenti ai beneficiari delle erogazioni, salvaguardando il raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della Cassa di interesse per i cittadini e le imprese, come sanciti dalla legge istitutiva e dallo statuto.

G/2401/2/10

[Collina, Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2021) 660 finale del 13 ottobre 2021 ha reso noto che effettuerà un esame sui "possibili vantaggi dell'acquisto congiunto di riserve di gas da parte di entità regolamentate o autorità nazionali per consentire di unire le forze e creare riserve strategiche", prevedendo la possibilità per gli Stati membri di partecipare volontariamente a tale regime, che in ogni caso sarà strutturato in modo tale da non interferire con il funzionamento del mercato interno dell'energia e le regole di concorrenza previste dai trattati;

considerato che:

l'Italia, secondo i dati SNAM, registra un riempimento degli stoccaggi tra i più alti dell'Unione europea. Si tratta di un comportamento virtuoso, dovuto a criteri maggiormente prudenziali adottati nel nostro Paese, che tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti potrebbe trarre ulteriori vantaggi dalla costituzione di una riserva strategica di approvvigionamento condivisa a livello europeo, nonché dall'abbattimento delle barriere tariffarie tuttora esistenti tra gli stati membri, che potrebbe stimolare una domanda comune di gas naturale nel periodo primaverile ed estivo;

la creazione di una riserva strategica condivisa porterebbe vantaggi non solo all'Italia, ma anche all'intera Unione europea, in quanto consentirebbe di mitigare gli *shock* asimmetrici sia nella domanda che nell'offerta di gas, per ragioni climatiche o strategiche, che potranno colpire l'Unione nei prossimi anni e che diventeranno sempre più importanti all'avvicinarsi delle scadenze degli obiettivi di decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative utili presso le opportune sedi europee affinché vengano rafforzati gli sforzi, una volta compiute le valutazioni di cui in premessa, per costituire una strategia comune europea di approvvigionamento del gas attraverso riserve strategiche condivise tra gli Stati membri, nonché l'abbattimento di ogni barriera esistente tra i Paesi, al fine di aumentare la resilienza dell'intera Unione europea a fronte degli improvvisi aumenti dei prezzi del gas.

G/2401/3/10

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire "la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione" nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, sono definite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a forte consumo di gas naturale;

l'articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che "entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante "Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni", prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione, da calcolare in base all'intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da definirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in altri stati membri dell'Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia permane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell'energia che si è verificato negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte consumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione, nel rispetto dello spirito della normativa europea, a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso la riduzione degli oneri parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fiscali, tali da garantire la loro continuità operativa.

G/2401/4/10

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la possibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24 ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi, entrambi tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno;

all'offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm³/giorno per singolo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di mettere a disposizione almeno 5.000 Sm³/giorno;

come conseguenza dell'aumento dei prezzi e della diminuzione della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l'approvvigionamento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di essere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale tra 1° novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguentemente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all'interrompibilità tecnica della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elettricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che "in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia";

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto un'importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del loro incremento nell'ambito del *mix* energetico nazionale, nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l'applicabilità dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza come quella sottesa all'emanazione del decreto-legge in esame, prevedendo, in modo particolare, una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, un aumento della richiesta del volume interrompibile e, l'allineamento della remunerazione alla maggiore durata del servizio, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

ad adottare altresì ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare e rafforzare la remunerazione dei servizi di interrompibilità delle forniture elettriche, consentendo al sistema industriale italiano di intraprendere il percorso di decarbonizzazione verso il quale l'Italia si è impegnata in sede europea e internazionale minimizzando i disagi che esso necessariamente comporta.

G/2401/5/10

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha stanziato 1,2 miliardi di euro per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

il decreto in esame, all'articolo 1, prevede una compensazione parziale per il quarto trimestre del 2021 degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, consentendo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di annullare le aliquote degli oneri generali di sistema per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e di confermare il livello delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per tutti gli altri utenti elettrici;

secondo le previsioni, l'aumento dei prezzi verificatosi in questi mesi è destinato probabilmente a permanere anche per l'anno 2022, in aggiunta a un aumento previsto anche per la componente ARIM, dovuto all'inclusione di spese anche non strettamente collegate al settore energetico;

per tali ragioni, al fine di razionalizzare l'utilizzo degli oneri di sistema e dare maggiore stabilità ai prezzi per gli utenti finali, appare necessario prevedere che una quota rilevante degli oneri di sistema del settore elettrico della componente ARIM sia gradualmente spostata a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dall'anno 2022, il graduale trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, con priorità per gli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica;

a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione strutturale dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, eliminando anche l'applicazione dell'Iva sulle accise;

ad avviare una riforma organica delle modalità di finanziamento e riscossione degli oneri generali del sistema elettrico valutando la via del loro trasferimento in fiscalità generale e a provvedere al relativo finanziamento tramite l'istituzione di un apposito Fondo da gestire secondo le regole di finanza pubblica.

G/2401/6/10

[De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

- il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli effetti sui cittadini conseguenti

all'aumento delle bollette previsto per il mese di ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata su diversi piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto *Sostegni-bis*) che riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, rispetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto *Sostegni* a favore di tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino aumento dei costi delle bollette;

- nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa dei rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla transizione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

- in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esempio, i contributi e gli impianti in centrale (9,977 miliardi di euro negli ultimi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro) sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elettrica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garantiscono l'equilibrio tra l'energia immessa nel sistema e quella prelevata e dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette "aziende energivore", identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratterizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel solo 2020;

- è stato redatto un *report* dall'associazione Legambiente sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017 un Catalogo dell'ex Ministero dell'ambiente, poi aggiornato negli anni successivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ricorda come il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette SAD previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa, una consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

- il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021, stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l'anno; il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l'anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali con 812,59 milioni di euro l'anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3 miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonché il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il *capacity market* per le centrali a gas e l'accesso al superbonus per le caldaie a gas;

- è necessario dunque procedere in modo netto verso l'abolizione dei SAD o la loro

rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente le fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipendenza del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella transizione energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili) e nel contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un lato, essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi risparmi per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che in un primo momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma inevitabili immediati costi;

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti, ivi compreso un puntuale intervento all'interno della legge di bilancio 2022, una celere eliminazione e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire da quelli in favore delle fonti fossili, utilizzando le risorse rinvenienti da tale operazione per finanziare la transizione ecologica ed energetica e per contenere i conseguenti costi a carico di cittadini e lavoratori.

G/2401/7/10

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 2 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale e prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre a causa di congiunture internazionali;

oltre alle misure di contenimento dei costi dal punto di vista fiscale, e pur sostenendo tutte le misure volte a garantire trasparenza, concorrenza e massima competizione tra gli operatori, per evitare che i prezzi finali, soprattutto per le famiglie e le PMI diventino significativamente elevati a causa dei costi conseguenti alla transizione energetica, sarebbe quanto mai opportuno, in questa fase di rilancio dell'economia europea, implementare alleanze diplomatiche al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla creazione di un consorzio europeo che serva ad acquistare gas naturale per lo stoccaggio;

tale consorzio garantirebbe una vera e propria riserva di materia prima da utilizzare nei momenti, peraltro sempre più frequenti, di forte tensione sui prezzi dell'energia e di difficoltà nell'approvvigionamento;

contestualmente, in vista degli obiettivi per il 2050 in materia di ambiente, energia e clima che l'Italia ha assunto in sede di Conferenza internazionale sul clima COP 21 e in tutti gli altri vertici seguenti, sarebbe viepiù necessario, così come alcune nazioni straniere come l'Australia ed il Giappone hanno fatto, investire in progetti pilota per la produzione dell'idrogeno che potrebbe rappresentare la materia prima su cui costruire la svolta ambientale nei prossimi tre decenni;

in questo quadro, è altresì imprescindibile avviare collaborazioni con altri Paesi europei per costruire un consorzio europeo per la produzione dell'idrogeno che possa tracciare le linee di una nuova *green economy* europea in grado di competere con gli altri grandi attori internazionali, nonché per perseguire in un arco temporale breve, il principio della neutralità energetica, utile a valutare in vista di un periodo di tempo più lungo quale possa essere il *mix* energetico più efficace e efficiente in termini di politica industriale europea sul fronte della transizione energetica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede comunitaria, di assumere iniziative volte alla creazione di un consorzio europeo per l'acquisto e lo stoccaggio del gas naturale;

ad adoperarsi affinché siano anche adottate iniziative politico-diplomatiche finalizzate alla costituzione di un consorzio europeo per la produzione di idrogeno.

G/2401/8/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il *bonus* sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) che impattano in bolletta;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.

G/2401/9/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*,

sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2401/10/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

G/2401/11/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'art. 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso.

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende "gasivore".

G/2401/12/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gasivore, già previsto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel *Toolbox* dell'Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

G/2401/13/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza nazionale del sistema energetico devono indurre il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza dall'estero, oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e aumentare l'approvvigionamento di gas proveniente dal nord Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente inutilizzata, a beneficio della sicurezza nazionale.

G/2401/14/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, a causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai

processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo.

G/2401/15/10

[Anastasi, Donno, Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo *spot* del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO2 sul mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su valori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la domanda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò significa che, all'incremento dei costi di produzione, non pare essersi aggiunto un significativo incremento dell'esercizio di potere di mercato da parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una *extra*-remunerazione, detta "rendita inframarginale". Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfettamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo variabile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi *spot* ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti *extra*-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli impianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentivazione: 1) quelli in cui l'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore (*feed-in premium* quale ad esempio il conto energia) che, oltre all'incentivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell'energia prodotta agli elevati prezzi *spot*; 2) quelli che

prevedono la cessione dell'energia al GSE (*feed-in tariff* quale ad esempio la tariffa onnicomprensiva): in questo caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi *spot*, per cui l'unico beneficiario dei loro livelli elevati risulta il GSE, che può in tal modo ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura dei costi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), generando un ritorno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti agli elevati prezzi di acquisto dell'energia; 3) quelli che prevedono a monte un meccanismo di asta per assegnare una *feed-in tariff* regolata con un contratto a due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al "decreto FER 1": in tal caso, l'incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa definita su base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora quest'ultimo dovesse superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe rendere al GSE, andando a ridurre il peso della componente tariffaria ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura temporanea volta a ridurre gli *extra*-profitti da rendita inframarginale che gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari, idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai prezzi *spot day-ahead* molto elevati che si sono verificati anche in quel Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO₂, ai cui costi tali impianti non sono esposti. In particolare, questa misura non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a 10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano stipulato contratti di lungo termine (*PPA - Power Purchase Agreement*) che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come quello *spot* a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi costi fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato *spot*, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo *spot*, il ruolo del mercato *spot* rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In tale ottica, a tendere, a livello *spot* per l'energia sopravviverebbe il solo mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Covid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala

rispetto sia ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare, nell'ambito della prossima legge di bilancio, la creazione di un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione.

G/2401/16/10

[Castaldi](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessò che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione (0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi) e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5 miliardi). Viene infine rafforzato il *bonus* sociale elettrico e gas (0,5 miliardi) con l'obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, beneficerebbero di quest'ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei prodotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche, al settore dell'energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e propria crisi energetica;

l'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che la domanda mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a), su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo (+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre, del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascrivibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi di generazione spinti verso l'alto dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l'AIE nell'ultimo aggiornamento di ottobre dell'*Oil market report* riporta chela carenza di gas naturale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta comportando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l'Italia a subirne gli effetti: gli aumenti delle materie

prime e della CO2 confermano, infatti, forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, quali la Spagna e la Francia. Secondo l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali aumenti sono correlati anche all'aumento di prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 euro/tCO2. Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evidenziato che sebbene il "forte aumento del prezzo del gas naturale e dell'elettricità sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell'offerta, fattori ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l'eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione";

considerato inoltre che:

l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determinato incrementi delle tariffe decise dall'ARERA in due riprese. Nello specifico, il 1° luglio 2021 l'ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021, rispettivamente del 10 e del 15 per cento. L'ARERA è intervenuta nuovamente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento valevoli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l'intervento del Governo ha consentito di attenuare l'entità degli aumenti tariffari;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: "la riduzione delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l'Europa, che vanno più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti europei, dovuti all'inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell'economia, che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell'autorizzazione a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distribuzione che incidono sul mercato interno"; nel rispondere invece all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che "nonostante nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese saranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso verso una completa decarbonizzazione dell'energia sarà influenzato anche dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall'economicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico complessivo";

a conferma del fatto che l'attuale condizione è fonte di grande preoccupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per l'energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore dell'energia, il quale verosimilmente si protrarrà per tutto l'inverno; sebbene sia stato ribadito che l'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale, la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, il quale, da

un lato, ha attribuito l'incremento del prezzo del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle energie rinnovabili, dall'altro non ha ancora specificato quando e in che misura la Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all'Europa per contribuire a stabilizzare il mercato;

L'orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con relativi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente impennata dei prezzi dell'energia e ha esaminato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il pacchetto di misure presentato nella comunicazione della Commissione sulla risposta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1) la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, nonché del mercato dell'EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richiedano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Commissione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per fornire aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a contribuire a un'energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE e del mercato interno dell'energia, provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di manovra in termini di capitale, nell'ottica di ridurre i rischi di future perturbazioni e realizzare le ambizioni dell'Europa in materia di connettività globale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consiglio europeo seguirà l'evoluzione della situazione e ritornerà sulla questione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l'atteggiamento di alcuni Stati, come l'Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione unitaria di contrasto al pacchetto "Fit for 55", in quanto attribuiscono alla Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando così un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le *commodities* e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie e dei consumi, ad attivare con urgenza un tavolo con i rappresentanti della filiera agroalimentare, al fine di individuare forme di intervento per sostenere la domanda interna e mitigare l'effetto dei rincari dei beni energetici e delle materie prime sulle famiglie italiane e sulle imprese;

ad adottare tutte le opportune ed ulteriori misure fiscali a vantaggio del reddito disponibile delle famiglie e della competitività delle imprese, nonché quelle necessarie a prevenire che nello scenario descritto in premessa si possano innescare eventuali conseguenze a danno di consumatori e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore di eventuali nuove tasse al consumo;

a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella catena degli approvvigionamenti di materie prime e all'aumento dei relativi prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali e nella formazione del capitale umano.

G/2401/17/10

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell'energia, dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determinata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Covid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO₂, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle costruzioni. L'aumento dei prezzi, insieme alla mancanza di materiali e alla mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle costruzioni e dell'economia italiana e rischia di minare in particolare la possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame, la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, sebbene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi, consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ritardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100 milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore delle costruzioni, che risente notevolmente del forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali.

G/2401/18/10

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che per il quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri

generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese, quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L'unica misura efficace al fine di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l'industria è quella prevista all'articolo 2, comma 2, che azzera gli oneri di sistema, sebbene a fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell'ordine di 1 euro/Smc, la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nell'immediato futuro. Le previsioni di medio periodo, inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

2) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità;

3) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2401/19/10

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei

prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

considerato che:

le tensioni sui prezzi gas e CO2 hanno comportato un aumento del costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua. Tali tensioni potranno perdurare in ragione della chiusura degli impianti a carbone a livello mondiale, della riduzione negli investimenti nell'*upstream gas&oil*, della crescita della domanda energetica internazionale nonché dalla lentezza della crescita FER e degli investimenti in accumuli;

lo sviluppo coordinato delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e dei sistemi di accumulo, insieme ad una maggiore penetrazione del vettore elettrico, sono fattori chiave per ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle *commodity* (gas e CO2), e fare da volano per la crescita economica del Paese, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

come evidenziato in sede di audizione, l'avvio di un programma di investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e accumuli, che potrà essere reso possibile solo se accompagnato da una ulteriore semplificazione autorizzativa, consentirebbe di sostituire la produzione a gas con rinnovabili e accumuli e ridurre il numero di ore in cui la tecnologia è marginale, con il beneficio di una minore esposizione del prezzo dell'energia elettrica al costo del gas e di conseguenza una minore volatilità del prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e in sistemi di accumulo, al fine di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle materie prime e rilanciare la crescita economica del Paese e il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

G/2401/20/10

[Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 1, al fine di contenere gli effetti dell'imminente aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

inoltre, dispone l'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro;

l'attività dei consorzi di bonifica è riferita alla tutela del territorio e il loro consumo orario di energia elettrica risulta sostanzialmente imprevedibile *ex ante* poiché non legato ad uno storico e nemmeno ad un ciclo produttivo ma a una serie di condizioni meteo, e non solo, note solamente nell'immediato,

tale specificità non viene attualmente riconosciuta dalla normativa attuale dello sbilanciamento

(differenza oraria tra l'energia programmata *ex ante* e l'energia consumata a consuntivo) che si basa sull'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i. Per questo i consorzi di bonifica vengono penalizzati economicamente nello svolgimento della loro attività. In particolare l'onere di programmare i consumi è in capo al fornitore di energia elettrica che, nonostante svolga tale attività nel rispetto dei principi di diligenza e prudenza, si trova a sostenere costi di sbilanciamento molto elevati che, da prassi consolidata di mercato, include all'interno dei prezzi di fornitura. Così, rispetto agli altri clienti finali, i consorzi di bonifica hanno un aggravio di spesa che non può esser in alcun modo evitata, né da loro né dal loro fornitore, non potendo programmare la loro attività;

con l'aumento di oltre il 300 per cento da inizio anno dei prezzi della componente energia elettrica, gli oneri di sbilanciamento (correlati al prezzo dell'energia), pur attuando, come detto, tutti i meccanismi di diligenza e prudenza, hanno raggiunto, per le forniture intestate ai consorzi di bonifica, valori prossimi ai 3,00 euro/MWh. Considerando il consumo di energia elettrica dei consorzi di bonifica di circa 1.100.000 MWh/anno, l'onere per sbilanciamento equivale a 3.300.000 euro/anno. Una gestione dello sbilanciamento poco accurata, può determinare penali che raggiungono anche gli 8 euro/MWh;

occorrerebbe prevedere, quindi, che i punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica debbano essere evidenziati così da valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i., non considerando quindi le penalizzazioni previste dal citato articolo 40, comma 3, lettera a), i) e lettera b), i) dell'allegato A alla predetta deliberazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto esposto in premessa.

Art. 1

1.1

Collina

Al comma 2, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «30 kW».

1.2

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché alle utenze non domestiche in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, di cui all'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 27 dicembre 2019, n. 568/2019, senza limitazioni alla potenza disponibile»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «810 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.848,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «310 milioni».

1.3

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «820 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.858,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «320 milioni».

1.4

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, dopo le parole «con potenza disponibile fino a 16,5 kW», aggiungere le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

1.5

[Garnero Santanchè](#), [Nastri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» inserire le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

1.6

[Collina](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché la spesa sostenuta per l'energia incida per almeno il 30 per cento sul fatturato e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.7

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche di cui al Codice ATECO 13 - Preparazione e filatura di fibre tessili, che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché queste non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.8

[Gallone](#), [Tiraboschi](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Fatta eccezione per le imprese a forte consumo di energia che possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la disposizione si applica anche alle utenze non domestiche con disponibilità di potenza superiore a 16,5 kW, a condizione che la spesa media sostenuta per il consumo di energia elettrica nei tre anni precedenti a quello in corso sia superiore al 30 per cento rispetto all'ammontare medio del fatturato calcolato sul medesimo periodo. A tali fini, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a un miliardo di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole «determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «determinati in 3.038,4 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all'articolo 28, della legge

31 dicembre 2009, n. 196;».

1.9

[Nencini](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022 sono altresì annullate le suddette aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.».

1.0.1

[Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. I punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica sono evidenziati al fine di valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 111/2006, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 153 (Supplemento ordinario n. 158) del 4 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

G/2401/21/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

l'attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all'ambito di applicazione dell'aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero discendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l'Agenzia delle entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

- ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di confermare che l'ambito di applicazione della disposizione riguarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tassazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi agevolati ad aliquota ridotta di cui agli articoli 17 e 24 del TUA nonché chiarire che anche le componenti accessorie addebitate nella bolletta in ragione della somministrazione di gas naturale sono soggette alla medesima aliquota ridotta prevista dall'articolo 2 in parola.

G/2401/22/10

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 2 del decreto legge reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale, sia per gli usi civili che per quelli industriali;

in particolare, il comma 2 del suddetto articolo prevede per il quarto trimestre 2021 una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali gas;

i settori manifatturieri ad elevato utilizzo di gas naturale stanno fronteggiando un'impennata del prezzo della fonte energetica che sta mettendo in discussione la stessa profittabilità dell'attività di impresa e tale congiuntura si inserisce in un contesto che registra un costo dell'energia strutturalmente più elevato nel nostro Paese rispetto a quello dei principali Paesi nostri *competitor* nel manifatturiero;

il gas naturale è destinato ad essere il combustibile per la transizione, in attesa di alternative tecnologicamente ed economicamente sostenibili, essendo la più pulita tra le fonti fossili;

impegna il Governo:

ad adottare, prima della perdita di efficacia delle misure contenute nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto-legge, l'atteso decreto per la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, già prevista dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

G/2401/23/10

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore del gas naturale, il decreto in esame, all'articolo 2, prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento";

le più aggiornate previsioni di medio periodo, secondo i dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prevedono che i prezzi del gas naturale rimangano superiori a 40 EUR/MWh per tutto il 2022, con una diminuzione verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023, rendendo dunque necessaria una proroga per il prossimo anno delle misure introdotte dal decreto in esame;

considerato che:

il brusco aumento dei prezzi del gas rischia di mettere a repentaglio la ripresa a seguito della pandemia da COVID-19, soprattutto nei settori industriali che richiedono una grande e costante quantità di energia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare, al fine di garantire la continua ripresa delle attività economiche, le disposizioni di assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento previste dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, anche nell'anno 2022, qualora i prezzi del gas naturale rimangano sugli attuali livelli.

G/2401/24/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Martì](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia elettrica non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere l'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla somministrazione di energia elettrica.

G/2401/25/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto

tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

G/2401/26/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Martì](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del "prodotto finito". In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflattiva per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2 per cento dell'attuale circolante);

questa *escalation* dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri ARERA e l'aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA al cinque per cento di cui all'articolo 2 del presente decreto, al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

Art. 2

2.1

Collina

Al comma 1, sostituire la parola: «metano» con la seguente: «naturale».

2.2

Mollame, Arrigoni, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.3

Gallone

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla seguente disposizione quantificata in 45 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

2.4

Collina

Al comma 1, sostituire le parole: «usi civili e industriali» con le seguenti: «usi civili, industriali e per l'autotrasporto» e aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.».

2.5

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «usi civili e industriali», aggiungere le seguenti: «nonché all'autotrazione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.6

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale

nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.7

[Collina](#)

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.8

[Garnero Santanchè, Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.9

[Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.10

[Croatti, Puglia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.856,4 milioni»;*
- b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «318 milioni».*

2.11

[Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio

2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.12

[Garnero Santanchè, Nastri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

2.13

[Collina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

2.14

[Nencini](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas di cui al comma 2 sono annullate.».

2.0.1

[Paragone](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico";

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;" sono soppresse;

2) al n. 127-bis) le parole da: "somministrazione di gas" fino a: "acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili."

b) all'articolo 52, comma 3, lettera e), le parole da: "con potenza" fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

2.0.2

[Paragone](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma».

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima (MGP) il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.».

2.0.3

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione e' revisionata secondo criteri piu' aderenti all'effettivo andamento del mercato. ».

2.0.4

Collina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

Art. 3

3.1

Vaccaro, Gaudiano, Puglia, Donno

Al comma 1, sostituire le parole da: «economicamente svantaggiati» fino a: «18 febbraio 2008», con le seguenti: «appartenenti a nuclei familiari che si trovano in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

3.2

Ciriani, Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'importo di 450 milioni di euro» con le seguenti: «dell'importo di 900 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 5, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

3.0.1

Paragone

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con

corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

3.0.2

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure per la competitività e la riduzione dei costi energetici delle imprese)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di promuovere la locazione operativa di impianti da fonte rinnovabile da parte di società che abbiano come oggetto sociale l'erogazione di servizi energetici, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta la possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari e rendere opponibile a terzi la proprietà dei componenti d'impianto da parte del locatore operativo, a prescindere dalla durata della locazione operativa e dal fatto che vi sia o meno opzione per il riscatto dell'impianto da parte del conduttore. La trascrizione può essere effettuata anche senza necessità di accatastamento dell'impianto e senza che il contratto di locazione operativa sia considerato contratto di locazione immobiliare. Ai fini del presente articolo, per locazione operativa si intende il contratto con il quale il locatore o concedente attribuisce all'utilizzatore il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica, senza possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)

1. Al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti civili che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, è istituito il Servizio elettrico pubblico esercitato da Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che lo gestisce secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione.

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla funzione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

3. Il servizio elettrico pubblico si applica ai clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A partire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo, transitano dal servizio di maggior tutela al servizio elettrico pubblico.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.0.4

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e loro cumulabilità con altri incentivi)

1. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi a condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.6

[Vaccaro](#), [Donno](#), [Anastasi](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone unico patrimoniale)

1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in settori nei quali è prevista una netta separazione in virtù di obblighi legislativi o regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico sulla base del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

3.0.7

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure per contrastare alti costi del combustibile dovuti a scarsità di risorse)

1. Al fine di assicurare che il mercato della capacità possa garantire l'adeguatezza e la possibilità effettiva di approvvigionamento delle risorse a costi sostenibili, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, adotta disposizioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per individuare nuovi criteri per la definizione del prezzo di esercizio che tengano conto della variazione dei costi operativi.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2024 e 2025 sono sospese.».

3.0.8

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione,

commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia,".».

3.0.9

[Collina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

3.0.10

[Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Estensione del close-out netting)

1. Al comma 86 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

3.0.11

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 2, lettera *d*), numero 2), capoverso comma 2, lettera *b*), le parole: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza"».

Art. 4

4.1

[Angrisani](#)

All'Allegato 1, dopo la voce numero 8, aggiungere la seguente: «8-bis. Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.».

4.2

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Puglia](#)

All'Allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«8-bis. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

4.3

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Sopprimere il comma 2.

4.4

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria", sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia e primaria";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti gli obiettivi formativi ed i crediti formativi universitari relativi alle didattiche e alla legislazione riferite all'inclusione necessari per l'accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri e le modalità e le relative decorrenze, per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno continua ad essere disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni."».

4.5

[Rampi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, i crediti formativi per l'accesso al medesimo corso di specializzazione e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo."».

4.6

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Al comma 2, capoverso «5», dopo le parole: «inclusione scolastica», inserire le seguenti: «, a partire dall'anno accademico 2025-2026,».

1.4.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
186ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore [COLLINA](#) (PD), considerata la complessità del tema e tenuto conto che la Commissione di merito sta svolgendo un ciclo di audizioni a cui sono invitati a partecipare anche i membri della 10ª Commissione, domanda se ci siano i margini temporali per esprimere il parere la settimana prossima.

Il presidente [GIROTTO](#) si riserva di compiere le opportune verifiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della quale si è conclusa l'illustrazione

degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, presumibilmente in serata, avrà un incontro con il Presidente del Senato al fine di elaborare un indirizzo comune sulle improponibilità delle proposte emendative per estraneità di materia.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della quale il presidente [GIROTTTO](#) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale domanda se non sia il caso di cogliere l'occasione per affrontare il tema del *superbonus* 110 per cento, con particolare riguardo ai criteri di applicazione, al fine di giungere ad una posizione quanto più ampia possibile tra le forze politiche.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) riconosce a sua volta che, sull'argomento, occorre un ulteriore approfondimento, a partire dal riordino delle percentuali dei diversi *bonus* e dalla possibilità di permettere la conclusione dei lavori per chi li ha già utilizzati. Fa presente peraltro che si potrebbe intervenire non soltanto sull'aliquota, ma anche sulla platea dei soggetti. Occorre valutare, a suo giudizio, le misure che saranno assunte dal Governo, fermo restando che alcuni *bonus*, come ad esempio quello riguardante le facciate degli edifici, hanno finora funzionato particolarmente bene data la semplicità delle procedure.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) pone l'accento in particolare sui temi dello sconto in fattura e della cessione del credito, augurandosi che la Commissione possa approfondire anche tali aspetti.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) reputa prioritario difendere il *superbonus* 110 per cento a nome di tutta la Commissione, caldeggiandone la proroga fino al 2023.

Il presidente relatore [GIROTTTO](#) (*M5S*) si riserva di valutare le proposte avanzate, fermo restando che in questa sede occorre esprimere un parere alle Commissioni finanze e lavoro sul contenuto del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PROROGA DEL SUPERBONUS 110 PER CENTO

Il presidente [GIROTTTO](#) (*M5S*), riallacciandosi alle considerazioni espresse sul disegno di legge n. 2426, osserva che eventuali provvedimenti in materia di *superbonus* 110 per cento potrebbero non trovare la collocazione opportuna all'interno del citato disegno di legge.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rivendica la possibilità, per la Commissione, di assumere un

impegno unanime affinché sia prorogato il *superbonus* 110 per cento per tutto il 2023.

Concorda il presidente [GIROTTO](#) (M5S), augurandosi peraltro che si realizzi la convergenza di tutti i senatori e non soltanto dei membri della 10ª Commissione.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) pone all'attenzione il tema degli aumenti dei prezzi nel settore delle costruzioni.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda a sua volta che la misura del *superbonus* 110 per cento è nata in un momento di crisi di un settore. Successivamente, a fronte dell'aumento delle richieste, riconosce che si sono verificati incrementi dei costi, dovuti anche ai maggiori prezzi dei materiali e delle componenti, nonché a ulteriori dinamiche del mercato. Ritiene comunque opportuno difendere lo strumento introdotto, attraverso un impegno formale della Commissione.

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S) osserva come da più parti sia stata avanzata l'ipotesi che l'esecutore dei lavori sia in possesso dell'attestazione SOA al fine di scongiurare l'immissione sul mercato di soggetti improvvisati con scarsa professionalità.

Sulla questione descritta dal Presidente, seguono brevi interventi del senatore [MOLLAME](#) (L-SP-PSd'Az) e della senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC).

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato appena assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2437, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, su cui la Commissione deve rendere un parere urgente all'8ª Commissione. Convoca pertanto una ulteriore seduta per l'esame in sede consultiva del predetto disegno di legge n. 2437, integrando conseguentemente l'ordine del giorno della settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.2. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021

267ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ([n. COM\(2021\) 564 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la proposta di regolamento in titolo che è volta a istituire il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, "CBAM").

L'iniziativa legislativa rientra nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", adottato il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, e l'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Il meccanismo CBAM consiste in un sistema di dichiarazioni, in base al quale un soggetto autorizzato presenta all'autorità competente una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate e restituisce un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate. Tale meccanismo rappresenta un complemento, sul fronte delle importazioni nell'UE, rispetto al sistema delle quote di emissione ETS (direttiva 2003/87/CE) che invece si applica solo alle produzioni nell'Unione. Il CBAM, in tal modo, disincentiva il fenomeno della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS, applicando alle importazioni costi del carbonio equivalenti a quelli previsti per la produzione interna degli stessi prodotti. In altri termini, si evita che gli sforzi di riduzione delle emissioni, mediante il sistema ETS, siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione attraverso la delocalizzazione della produzione o da un aumento delle importazioni di prodotti a maggiore intensità di carbonio.

Il meccanismo CBAM, inoltre, si sostituirà ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE (ETS) per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e in particolare all'assegnazione gratuita di quote prevista dall'articolo 10-bis di tale direttiva. L'intenzione è infatti

quella di ridurre progressivamente l'assegnazione gratuita di quote, al fine di conferire al sistema ETS la sua massima efficacia.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di azioni volte a realizzare gli obiettivi della politica in materia ambientale (ad eccezione di misure fiscali, misure aventi incidenza territoriale e misure relative all'approvvigionamento energetico, per le quali il paragrafo 2 prevede invece la procedura speciale con l'unanimità in Consiglio).

Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l'obiettivo della proposta, di riduzione delle emissioni climalteranti, è per definizione un problema transfrontaliero, che non può essere risolto con la sola azione a livello nazionale o locale, ma richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione. In questo senso, l'introduzione del meccanismo CBAM, a livello dell'UE, creerà un quadro comune e uniforme per garantire un'equivalenza tra la politica del prezzo delle emissioni di carbonio applicata nel mercato interno e la politica del prezzo delle emissioni del carbonio applicata alle importazioni. Inoltre, se il CBAM non fosse applicato in modo uniforme, incentiverebbe comportamenti che determinerebbero la diversione degli scambi e la scelta opportunistica del foro, in quanto gli esportatori di Paesi terzi importerebbero merci attraverso le giurisdizioni dell'UE che applicano il CBAM nel modo più indulgente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si rileva che la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il meccanismo CBAM di cui si propone l'introduzione, infatti, si avvale di criteri, parametri, nomenclature e procedure già esistenti nell'ambito del sistema ETS, compresa la determinazione del prezzo delle emissioni di carbonio. Inoltre, poiché gli impianti che rientrano nel sistema ETS dell'UE sono soggetti a un prezzo del carbonio valutato in base alle loro emissioni effettive, anche i prodotti importati, inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM, sono valutati sulla base delle loro emissioni effettive di gas a effetto serra. Tuttavia, per consentire alle imprese di adeguarsi a tale sistema, si propone di iniziare con un periodo transitorio senza aggiustamento finanziario.

Sulla proposta in esame è pervenuta, l'11 ottobre, la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Tuttavia, la relazione osserva, con riferimento alle disposizioni della proposta che appaiono di natura principalmente fiscale, che permane il dubbio circa l'applicabilità o compatibilità rispetto al paragrafo 1 dell'articolo 192 del TFUE, individuato come base giuridica, considerato che è invece il successivo paragrafo 2 che consente l'adozione, nell'ambito di politiche ambientali, di disposizioni aventi principalmente natura fiscale, ma mediante una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio delibera all'unanimità.

A fronte di tale dubbio, nell'ambito del gruppo di lavoro sulla proposta, la Commissione europea ha difeso la scelta del paragrafo 1 dell'articolo 192, che prevede la regola della maggioranza, propria della procedura ordinaria, adducendo la natura eminentemente ambientale degli obiettivi perseguiti. Anche successivamente, dopo aver svolto un approfondimento, la stessa Commissione ha confermato, nella riunione del gruppo di lavoro del 22 settembre 2021, la necessità di non modificare la base giuridica attuale, affinché sia garantita la conformità del regolamento alla normativa sul commercio internazionale.

Per quanto concerne la conformità all'interesse nazionale, la relazione del Governo osserva che il meccanismo CBAM costituisce una nuova risorsa propria dell'Unione, rilevante per l'Italia, sia in quanto contributore netto al bilancio UE, sia in quanto principale beneficiario delle risorse di Next Generation EU. Con riferimento al primo aspetto, il nuovo meccanismo rappresenta un'ulteriore entrata del bilancio e una risorsa alternativa al prelievo sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri (che costituisce circa il 70 per cento delle entrate dell'UE). Con riferimento al secondo aspetto, il meccanismo fa parte di un pacchetto di nuove risorse proprie concepito anche per contribuire al rimborso del prestito contratto per Next Generation EU e dei relativi interessi.

Le criticità maggiori per il Governo sono da ricercarsi nella coesistenza, nel periodo di transizione previsto dalla proposta di regolamento, delle assegnazioni gratuite nell'ambito dell'ETS (oggetto di rifusione con altra proposta) agli impianti che producono le merci su cui è prevista l'applicazione del CBAM all'importazione, che invierebbe un segnale negativo a livello internazionale.

Inoltre, dall'applicazione del regolamento CBAM potrebbero derivare effetti negativi per le attività dei consumatori e delle imprese, conseguenti all'aumento dei costi delle merci importate, riflessi indirettamente sui costi dei semiprodotto industriali e delle merci finite. D'altra parte, deriverebbe un effetto benefico per quelle imprese che producono nell'UE le merci oggetto del CBAM all'importazione, per la maggiore competitività legata all'aumento del prezzo dei rispettivi prodotti di importazione.

La Presidenza slovena auspica di presentare il meccanismo al Consiglio ECOFIN di novembre o dicembre 2021.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico ([n. COM\(2021\) 429 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra la proposta di direttiva in titolo, che prevede una modifica alla direttiva (UE) 2019/1153, sull'uso delle informazioni finanziarie a fini di prevenzione e perseguimento di reati. La modifica è volta ad assicurare che le autorità nazionali competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati, già designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, abbiano accesso anche allo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB), di cui è prevista l'istituzione nella proposta COM(2021) 423 recante la nuova direttiva antiriciclaggio. Per quanto riguarda l'Italia, le autorità nazionali competenti in questione sono individuate, dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020, nell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e nei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, che sono l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati, il Ministro dell'interno, il Capo della polizia, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 1 della proposta di direttiva modifica, quindi, l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, inserendo il paragrafo 1-*bis*, secondo cui: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio], quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine."

A norma delle misure proposte, le autorità competenti non saranno in grado di accedere a dati sensibili, quali informazioni sulle operazioni o sul saldo del conto, in quanto attraverso lo sportello unico RCB saranno accessibili soltanto le informazioni strettamente necessarie per identificare il

titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta di sicurezza. Dopo aver verificato - grazie all'accesso che la proposta garantisce - presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di indagine detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità, nel caso lo ritengano necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni attraverso gli appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, che consente all'Unione di adottare, mediante la procedura legislativa ordinaria, misure in materia di cooperazione di polizia con la partecipazione delle autorità competenti degli Stati membri (comprese la polizia, le autorità doganali e altri servizi di contrasto specializzati), in particolare per quanto riguarda la raccolta, l'archiviazione e lo scambio di informazioni pertinenti per la prevenzione, l'indagine e l'accertamento di reati.

Come evidenziato dalla Commissione europea, la proposta in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto la minaccia costituita dai gruppi della criminalità organizzata che utilizzano i loro profitti illeciti per infiltrarsi nell'economia ha natura transnazionale e richiede pertanto un coordinamento efficace a livello dell'Unione.

La Commissione europea dichiara, inoltre, la proposta conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per agevolare l'uso e la condivisione di informazioni finanziarie pertinenti da parte delle autorità pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo che reca la delega al Governo in materia di disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure già avviate.

La riforma della normativa di riferimento si rende necessaria non solo al fine di adeguare il settore dei contratti pubblici all'evoluzione della giurisprudenza in materia ma anche per risolvere i problemi applicativi riscontrati a seguito dell'entrata in vigore del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei vari provvedimenti legislativi che, ancorché ispirati all'esigenza di assicurare la coerenza dell'ordinamento nazionale con quello europeo e di favorire una più celere realizzazione degli investimenti pubblici, hanno in più parti derogato alla disciplina contenuta nello stesso codice. All'interno di tale quadro disorganico, si è inserita la pandemia da COVID-19, che ha imposto l'introduzione nell'ordinamento di ulteriori disposizioni in deroga alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

La delega è pertanto finalizzata a restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria. Relativamente alle concessioni, la delega è finalizzata ad assicurare l'osservanza della direttiva 2014/23/UE, sui contratti di concessione, e pertanto la stessa non riguarda altre tipologie di concessioni, quali, a titolo esemplificativo, le concessioni demaniali.

Dal punto di vista contenutistico la delega mira a: assicurare il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione

corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, nonché assicurare una riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario (comma 2, lettera *a*)), da realizzarsi anche attraverso l'incentivazione all'utilizzo delle procedure flessibili, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità (lettera *m*)); l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera *l*)); l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza e la specificazione delle relative modalità attuative (lettera *o*)); l'individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile (lettera *p*)); il divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti effettuati dai concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, con la previsione di sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, compresa la previsione della decadenza in caso di inadempimento grave (lettera *r*)), e la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari (lettera *s*)).

La delega mira inoltre a: ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro riduzione numerica, e potenziare la qualificazione e la specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti (comma 2, lettera *b*)); ridurre e rendere certi i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere pubbliche (lettera *g*)); semplificare le procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, e razionalizzare l'attività e la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (lettera *h*)); la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori economici (lettera *i*)); l'individuazione delle ipotesi di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori (lettera *q*)); la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento degli acconti e dei corrispettivi agli operatori economici in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione (lettera *f*) e la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali (lettera *t*)); ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici anche attraverso la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera *c*)).

La delega mira infine a: promuovere nel settore dei contratti pubblici la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, nonché garantire, in tutte le fasi, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (comma 2, lettera *e*)); favorire la realizzazione, attraverso la semplificazione delle procedure, di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, incrementando il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852, sugli investimenti sostenibili, e prevedere altresì misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (lettera *d*)); razionalizzare, anche mediante la previsione di contratti-tipo, ed estendere le forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (lettera *n*)); promuovere l'utilizzo dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, anche nella fase di esecuzione del

contratto (lettera *u*)).

Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in esame, i commi 1 e 4 prevedono che essi siano adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008).

L'intervento normativo interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Ad oggi, tale segmento riguarda 111 Istituti, con 713 corsi attivi, 18.273 studenti e 2.898 soggetti *partner* (di cui 1.141 imprese e 131 associazioni di imprese). Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, che offre opportunità di lavoro molto elevate. Dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2021 svolta dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) si evince che l'80 per cento dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma e, fra questi, il 92 per cento ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

Il disegno di legge interviene peraltro in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS. Nello specifico, il Piano prevede il potenziamento del relativo modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante, il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti. Nel PNRR sono altresì previsti investimenti per 1,5 miliardi di euro destinati al potenziamento di tale offerta formativa, nell'ottica di accrescere (raddoppiandolo) il numero degli attuali iscritti.

Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi. Fra questi ultimi, occorre avere riguardo in particolare ai seguenti: i) le nuove aree tecnologiche, rispetto a quelle degli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli "ITS Academy"; ii) la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; iii) la *governance* degli ITS; iv) i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS *Academy*; v) il sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS *Academy*, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; vi) l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Nel disegno di legge sono altresì presenti disposizioni che incidono sui percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di competenza regionale, nonché norme in materia di banche dati (inclusa l'istituzione di un'anagrafe nazionale degli studenti) e di attività di monitoraggio e valutazione da parte di INDIRE.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 inquadra l'oggetto del provvedimento in esame, inteso a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore,

di cui fanno parte gli istituti tecnici superiori i quali assumono la denominazione di accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS *Academy*) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (oggetto di disciplina nel capo III), indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

Il Capo II, costituito dagli articoli da 2 a 9, disciplina la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS *Academy*. Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano rispettivamente la missione, l'identità e il regime giuridico degli ITS *Academy*. L'articolo 5 disciplina gli standard minimi dei percorsi formativi. L'articolo 6 concerne la verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. L'articolo 7 prevede gli *standard* minimi per l'accesso degli ITS *Academy* al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, mentre l'articolo 8 disciplina i raccordi tra gli ITS *Academy* e il sistema dell'università e della ricerca). L'articolo 9 riguarda le misure nazionali di sistema e orientamento.

Il Capo III, costituito dal solo articolo 10, reca la disciplina dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il Capo IV, costituito dagli articoli da 11 a 13, istituisce il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 11), il Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni (articolo 12), nonché il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore su cui si fonda il finanziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 13).

Il Capo V, costituito dagli articoli 14 e 15, dispone l'istituzione dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 14) e reca norme in materia di monitoraggio e valutazione (articolo 15).

Il Capo VI si compone di due articoli: il 16, che detta una disciplina transitoria riferita al primo biennio di applicazione della legge, e il 17, che contiene una clausola di salvaguardia nei confronti delle Province autonome.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.2.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 268 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021

268ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, presenta uno schema di parere sul nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti alla produzione e alla vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli 14, 15 e 20, inerenti al principio del mutuo riconoscimento, l'obbligo di indicazione della dicitura "pane di produzione non interamente italiana", la facoltà di indicazione del pane *Made in Italy* 100 per cento, e sulla previsione della previa notifica della normativa alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche.

Con riguardo al primo punto, il relatore propone di evidenziare che non è necessaria la disposizione che richiama l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all'importazione, poiché si tratta di un principio proprio dell'ordinamento europeo, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia.

Con riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", propone di evidenziare, anzitutto, la necessità di specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che pone l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, propone di suggerire alla

Commissione di merito, di valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, propone di ricordare che il richiamato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Il relatore propone di evidenziare, tuttavia, che è preconditione per l'applicabilità della norma europea che il prodotto finale rechi l'indicazione del Paese d'origine, e che, pertanto, ciò debba essere esplicitamente previsto al comma 2. Al riguardo ricorda che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del Paese d'origine può essere solo facoltativa, poiché l'obbligatorietà è prevista solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

Conseguentemente, il relatore ritiene opportuno evidenziare che, per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta. Ritiene, tuttavia, comunque opportuno specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.

Infine, in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", il relatore propone di osservare che la normativa vigente di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB).

Ricorda sommariamente che il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'Organizzazione, Nuova Delhi e Città del Capo.

Ricorda, inoltre, che la struttura di Trieste è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica

denominata Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca, e che la sede è concessa dall'Italia a titolo gratuito sin dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, mentre i rapporti tra ICGEB e Area Science Park, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017.

Il relatore evidenzia, quindi, che l'Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza le strutture che ospitano l'ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di manutenzione assegnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge, e ritiene che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Dopo aver richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021 e aver ricordato, in particolare, che sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti, osservando che l'emendamento 3.0.2 riprende un'osservazione sulla necessità di promuovere le comunità energetiche, espressa in sede di parere sul testo del provvedimento. L'emendamento, infatti, prevede la concessione di garanzia dello Stato, a titolo gratuito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 unità, al fine di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

[\(2342\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di diritto pubblico (European Public Law Organization - EPLO), per lo stabilimento di un suo ufficio a Roma.

L'EPLO è un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, il cui Statuto istitutivo è stato ad oggi ratificato da 13 Paesi, fra cui, oltre all'Italia, Romania, Grecia, Ungheria e Portogallo. Fondata nel 2004 con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico, l'EPLO ha la sua sede principale di Atene e dispone di sedi periferiche in Romania, Moldova, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Presieduto da un Direttore, l'EPLO ha il suo organo di governo in un Consiglio di amministrazione, nel quale siedono sette autorità pubbliche, tra le quali la provincia autonoma di Trento, e 76 università e istituzioni, tra cui sette università italiane, con ruolo consultivo. A questo organismo si affiancano un Consiglio scientifico, denominato European Group of Public Law (EGPL) - che costituisce una rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo. Altri organi interni sono il tribunale amministrativo, il Difensore civico, il Collegio dei revisori contabili e il Comitato esecutivo, per la gestione ordinaria dell'Organizzazione. Di recente l'EPLO ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO. L'Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO si prevede siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manutenzione ordinaria (articolo II).

L'Italia, che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio dell'EPLO con contributi volontari per 50.000 euro annui e che eroga, tramite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dalla struttura, si obbliga a versare un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio romano dell'EPLO (articolo III).

Successivi articoli dell'Accordo dispongono circa l'inviolabilità dei locali della sede romana e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte dell'Italia (articoli II, IV e V), delimitano la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana (articolo VI) e gli riconoscono personalità giuridica (articolo VII).

L'Accordo stabilisce, inoltre, i diritti dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII) e per la detenzione e il trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari (articolo X).

Vengono, inoltre, previste facilitazioni per l'accesso e il transito in Italia dei funzionari dell'Ufficio e di altri soggetti menzionati nell'Accordo (articolo XI), nonché disciplinati immunità e privilegi, analogamente a quanto stabilito da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia, a beneficio dell'Ufficio (articolo XII) e del suo personale operante in Italia (articolo XIII).

Sono altresì stabiliti i doveri dell'Ufficio e del suo personale nei riguardi delle leggi dello Stato italiano (articolo XIV), è regolato l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari (articolo XV) e disciplinato il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo italiano a livello internazionale e in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi (articolo XVI).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo, concernenti il contributo annuo all'Organizzazione e il contributo statale per la manutenzione straordinaria degli immobili. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) (n. COM(2021) 563 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede di abrogare e sostituire, a partire dal 1° gennaio 2023, la vigente direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità svolge un ruolo importante, sia per il buon funzionamento del mercato interno, sia come leva per le politiche in materia di clima ed energia. La vigente direttiva in materia, risalente al 2003, necessita di una revisione, considerato che il quadro delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la normativa non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE, né alle attuali caratteristiche del mercato interno. Da un lato, infatti, la direttiva del 2003 non promuove adeguatamente le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica e la diffusione di elettricità e combustibili alternativi, e dall'altro, risulta favorire *de facto* l'uso dei combustibili fossili, atteso che le aliquote nazionali sono ampiamente divergenti e applicate in combinazione con un'estesa platea di esenzioni e riduzioni fiscali. Inoltre, la direttiva del 2003 non garantisce allo stato attuale un efficace funzionamento del mercato interno, considerato che le aliquote fiscali minime hanno perso il loro effetto convergente sulle aliquote d'imposta dei diversi Stati membri.

Il quadro sulla tassazione dell'energia deve essere quindi rivisto in funzione dell'attuale legislazione in materia di clima ed energia, per sostenere l'impegno nella transizione verde. A tal fine, la proposta in esame rientra nel pacchetto legislativo "Fit for 55", finalizzato all'obiettivo di ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, al cui conseguimento deve contribuire anche una tassazione ambientale efficace, capace di disincentivare il consumo di combustibili fossili in tutta l'UE.

I contenuti della proposta di direttiva riguardano i seguenti obiettivi: (1) fornire un quadro normativo adattato, che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050, nel contesto del Green Deal europeo, mediante un allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima; (2) fornire un quadro normativo che preservi e migliori il mercato interno dell'UE, aggiornando l'ambito di applicazione e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; (3) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

In particolare, la proposta intende assicurare che la tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento rifletta in modo più adeguato l'impatto su ambiente e salute. Tale obiettivo viene tra l'altro perseguito, da un lato, attraverso l'introduzione di livelli di tassazione minima più elevati per i combustibili inefficienti e inquinanti e l'eliminazione dei disincentivi per le tecnologie pulite (tramite una classificazione dei prodotti e delle relative aliquote in funzione del contenuto energetico e della prestazione ambientale dei prodotti stessi), e dall'altro, mediante l'estensione della base imponibile, riducendo e armonizzando le esenzioni e le riduzioni attualmente applicate a livello nazionale.

Rimane al contempo ferma la necessità, parimenti considerata tra gli obiettivi della proposta, di mantenere un adeguato margine di discrezionalità nazionale in termini di manovrabilità sul gettito derivante dalla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Con la proposta in esame, inoltre, la Commissione europea tenta di superare le criticità riscontrate nel precedente tentativo di riforma della materia, con la proposta del 2011 (COM(2011) 169), poi ritirata, nell'impossibilità di giungere a soluzioni condivise.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta disposizioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle imposte indirette, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. La proposta è basata, inoltre, sull'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, del TFUE, che prevede la medesima procedura legislativa speciale, per l'adozione di misure fiscali e di altra natura, funzionali alla politica ambientale dell'UE.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto un'azione in materia di uso della leva fiscale per il perseguimento di obiettivi climatici ed energetici, salvaguardando il buon funzionamento del mercato interno, non può risultare sufficientemente ambizioso ed efficace senza un forte coordinamento a livello dell'Unione. A tal fine, appare opportuno rivedere la vigente direttiva del 2003, che consente agli Stati membri di aumentare le aliquote delle loro imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità, decidere di non fare uso di possibili esenzioni e riduzioni o di non introdurre obiettivi ambientali e climatici, rischiando così di distorcere il mercato interno e di minare gli obiettivi del Green Deal europeo.

In particolare, le attuali aliquote minime sull'energia possono limitare il livello di ambizione ambientale degli Stati membri, privilegiando le politiche di riduzione dei costi energetici delle imprese per favorire la loro competitività rispetto alle imprese di altri Stati membri. Tale concorrenza fiscale crea, inoltre, effetti di delocalizzazione verso Stati con regimi fiscali più vantaggiosi. Infine, la tassazione dell'energia negli Stati membri deve essere resa coerente con il sistema ETS di scambio di quote di emissioni a livello UE, che si è dimostrato essere uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli impianti coinvolti.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita principalmente alla modifica di alcune componenti essenziali della direttiva vigente, ovvero la struttura della tassazione e la relazione tra il rispettivo trattamento fiscale delle varie fonti di energia, limitandosi quindi a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

Sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'intervento conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sebbene si rilevi che i vincoli di un'imposizione minima, basata sulle emissioni nocive in atmosfera e sul potere energetico di ciascun prodotto, potrebbero avere ricadute in ambito nazionale sull'articolazione delle politiche pubbliche, relativamente all'industria, alle famiglie e ai trasporti. Infine, il relatore osserva che la proposta è oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La senatrice **MASINI** (FIBP-UDC), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e

formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il PNRR prevede, all'azione M4-C1-R.1.2, la riforma del sistema degli istituti tecnici superiori (ITS), per un rafforzamento del modello organizzativo e didattico, un rafforzamento della presenza degli ITS nell'Istruzione terziaria professionalizzante e nel tessuto imprenditoriale dei territori, nonché nel sistema universitario delle lauree professionalizzanti, e un rafforzamento del coordinamento fra scuole professionali, ITS e imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento rappresenti una concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima ([n. COM\(2021\) 568 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede l'istituzione del Fondo sociale per il clima, finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri, per il finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi Piani sociali per il clima.

L'obiettivo specifico del Fondo è quello di sostenere, tramite i piani nazionali, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, mediante un sostegno diretto e temporaneo al reddito, e di finanziare misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o basse emissioni.

La proposta rientra nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", proposto il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, e per conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Tale ultimo obiettivo è stato reso vincolante con la decisione del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ed è stato poi integrato nel regolamento

(UE) 2021/1119, recante la "Legge europea sul clima", adottato il 30 giugno 2021.

La proposta istituisce, quindi, il Fondo sociale per il clima e prevede che ciascuno Stato membro dovrà elaborare il proprio Piano sociale per il clima (articolo 3). Il Piano deve essere presentato insieme all'aggiornamento del Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC), entro la fine di giugno del 2024. La proposta di regolamento stabilisce anche il contenuto dei piani sociali per il clima (articolo 4) ed elenca le azioni ammissibili (articolo 6) e non ammissibili (articolo 7) al finanziamento. Il Fondo sosterrà attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e il principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 sugli investimenti sostenibili (articolo 5).

La dotazione finanziaria del Fondo è di 23,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di euro per il periodo 2028-2032 (articolo 9).

La ripartizione delle risorse nel Fondo sarà effettuata conformemente all'articolo 13 e agli allegati I e II. È previsto un cofinanziamento, secondo cui gli Stati membri dovranno contribuire ad almeno il 50 per cento dei costi totali stimati dal Piano nazionale. A tal fine essi potranno utilizzare, tra l'altro, i proventi della vendita all'asta delle loro quote, nell'ambito del sistema ETS di scambio di quote di emissioni per i due nuovi settori dell'edilizia e del trasporto su strada (articolo 14).

La Commissione europea dovrà valutare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei Piani degli Stati membri (articolo 15) e, in caso di valutazione positiva, adottare una decisione di esecuzione (articolo 16). In caso contrario, la Commissione potrà respingere il Piano nazionale e lo Stato membro potrà presentare un Piano aggiornato.

Durante la fase di attuazione, gli Stati membri potranno chiedere una modifica motivata del loro Piano sociale per il clima, se i traguardi e obiettivi intermedi non sono più realizzabili, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive (articolo 17). Gli Stati membri dovranno valutare l'adeguatezza dei loro Piani sociali per il clima alla luce degli effetti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada.

Sulla base di una valutazione positiva del Piano sociale per il clima, la Commissione concluderà un accordo con lo Stato membro interessato (articolo 18) al fine di stabilire un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'UE.

I versamenti da parte del Fondo, agli Stati membri, saranno effettuati dopo il completamento dei previsti traguardi e obiettivi intermedi, concordati e indicati nei Piani nazionali. Sono definite regole dettagliate concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi di finanziamento (articolo 19), comprese le disposizioni a tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 20). Sono, inoltre, previste disposizioni per garantire meccanismi di coordinamento, comunicazione e monitoraggio (articoli 21, 22 e 23) e la Commissione europea dovrà definire, mediante atti delegati, gli indicatori comuni per riferire sui progressi compiuti e per il monitoraggio e la valutazione. La Commissione potrà anche avanzare proposte di revisione del regolamento (articolo 24).

Infine, per garantire che il Fondo sia utilizzato solo quando il sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada verrà effettivamente attuato, la proposta di regolamento prevede come termine per la sua applicazione negli Stati membri la medesima data prevista per il recepimento della nuova direttiva ETS per l'edilizia e il trasporto su strada, di cui alla proposta COM(2021) 551, ovvero il 31 dicembre 2023 (articolo 26). Tuttavia, gli Stati membri potranno richiedere un pagamento nell'ambito del Fondo non prima dell'anno precedente all'anno di inizio delle aste previste dal nuovo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada (articolo 18, paragrafo 1).

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), nell'articolo 192, paragrafo 1, e nell'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di attuazione della politica comune dei trasporti, della politica europea in materia ambientale e della politica europea nel settore dell'energia. Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo di mitigare l'impatto sociale derivante

dalla transizione ecologica, che implichi una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o basse emissioni, attraverso anche l'estensione del sistema ETS allo scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello di Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. In tal senso, la metodologia di assegnazione dei finanziamenti tiene conto delle esigenze specifiche dei diversi Stati membri e dell'impatto disomogeneo derivante dalle misure della transizione ecologica. Inoltre, saranno gli Stati membri a progettare e selezionare le misure e gli investimenti, mediante i Piani sociali per il clima, in quanto si trovano nella posizione migliore per elaborare misure che rispecchino le specificità nazionali. Anche il cofinanziamento a carico degli Stati membri avrà una copertura, mediante la gran parte delle entrate derivanti dall'estensione del sistema di scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e del trasporto su strada, che confluirà nei bilanci nazionali, nonché mediante gli altri programmi dell'Unione relativi al sostegno alla decarbonizzazione socialmente equa.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, l'Italia risulta il secondo maggiore beneficiario potenziale del Fondo, con un'allocazione massima pari a 7,7 miliardi di euro (10,8 per cento del totale). Si ritiene infine che la combinazione dei due strumenti di pianificazione - il Piano sociale per il clima e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) - dovrebbe determinare una semplificazione amministrativa. Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;

- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", ai sensi della

normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- in riferimento all'articolo 14, comma 1, si ritiene non necessaria la disposizione che richiama l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all'importazione, poiché si tratta di un principio proprio dell'ordinamento europeo, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia;
- in riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che pone l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
- per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Tuttavia, preconditione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto finale rechi l'indicazione del Paese d'origine. La presenza di tale preconditione - ovvero l'indicazione del pane come italiano - dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene questa debba rispettare il paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *"nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza"*. Sembra, tuttavia, comunque opportuno specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", si osserva che la normativa vigente di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una

indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2341

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB);

considerato che:

- il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'Organizzazione, Nuova Delhi e Città del Capo;
 - la struttura di Trieste è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata *Area Science Park* di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca. La sede è concessa dall'Italia a titolo gratuito sin dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, e i rapporti tra ICGEB e *Area Science Park*, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017;
 - l'Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza le strutture che ospitano l'ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di manutenzione assegnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge;
- valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021;

ricordato, in particolare, che sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'emendamento 3.0.2, si esprime apprezzamento per la misura che prevede la concessione di garanzia dello Stato, a titolo gratuito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 unità, al fine di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); considerato che il disegno di legge mira a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

valutato che:

- il PNRR, richiamato dall'articolo 1, prevede la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), con i seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;

- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;

- nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

